

STATUTO SOCIALE

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e di PROMOZIONE SOCIALE

STUDIO CHINESIOLOGICO HUMAN MOVEMENT

Art. 1. – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE - CARATTERE: E' costituita un'Associazione sportiva a carattere dilettantistico e di Promozione Sociale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della L. 289/2002, del D.L.vo 36/2021 così come modificato dal D.L.vo 163/2021 e successive modificazione ed integrazioni, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "CTS" ovvero Codice del Terzo settore), dell'art. 148 comma 8 del TUIR, denominata:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e di PROMOZIONE SOCIALE STUDIO CHINESIOLOGICO HUMAN MOVEMENT; in Sigla " **A.S.D.P.S. S.C. HUMAN MOVEMENT**" sodalizio senza finalità di lucro avente sede legale in FOGGIA, Viale Candelaro 29 - 71122. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'Associazione, in qualità di ASD, ai fini dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche si affilierà a qualunque Ente di Promozione Sportiva e/o Sociale, a qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale, a qualsiasi Disciplina Associata nonché ad Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale, accettandone i relativi Statuti e Regolamenti interni ed accettando altresì incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva nonché delle Discipline Associate, delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui la stessa aderisce dovessero adottare a suo carico in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. L'Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa o razziale. Può istituire sedi operative nei luoghi e nelle località ritenute più idonee allo svolgimento delle attività istituzionali.

– OGGETTO – L' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e di PROMOZIONE SOCIALE S.C. HUMAN

MOVEMENT, in qualità di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, ha lo scopo di rispondere alle istanze democratiche provenienti da tutto il territorio comunale, nonché dei Comuni limitrofi; è centro permanente di vita associativa, gestisce e promuove attività sportive. In particolare l'Associazione ha per oggetto: l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica stessa, con particolare riguardo alle discipline previste nell'atto costitutivo e nello statuto, in ogni forma e manifestazione (sia a livello amatoriale, promozionale che agonistico); pertanto, la promozione e la pratica di tutte le attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (FSN), dagli ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS) e DALLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE (DSA) riconosciute dal CONI, (COMPRESSE LE MODALITA' ALLENANTI o SPECIALITA' CONNESSE ALLE STESSA DISCIPLINE SPORTIVE) tra le quali in special modo ma non esaustivamente e CON METODOLOGIE DIVERSIFICATE: ginnastica posturale e correttiva, ginnastica dolce, yoga, pilates, energie alternative e wellness.

Nell'ambito delle attività principali, l'Associazione potrà, ai fini del mantenimento dell'iscrizione ai Registri previsti dalla Normativa Vigente Nazionale e Regionale in materia di sport Dilettantistico ed in particolar modo al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Società Sport e Salute SPA, nonché al Registro delle Associazioni e società sportive tenuto dal CONI:

- Partecipare all'attività sportiva organizzata dalle FSN/DSA/EPS a cui sia affiliata;
- Organizzare Attività sportiva: manifestazioni sportive, gare, meetings, saggi nonché l'istituzione di centri estivi e invernali con finalità sportive, sia in impianti sia all'aperto che al coperto, anche in collaborazione con FSN/DSA/EPS a cui sia affiliata;
- L'organizzazione di Attività Formativa in campo sportivo, su mandato delle FSN/DSA/EPS a cui sia affiliata; organizzazione e promozione di convegni, congressi e convegni in campo sportivo, corsi

di formazione tecnica, centri di studio e addestramento nel campo sportivo;

- Organizzazione di Corsi di avviamento allo sport (Attività Didattica Sportiva) su mandato delle FSN/DSA/EPS a cui sia affiliata;

L'Associazione potrà altresì esercitare attività ulteriori e diverse da quelle principali e che siano secondarie e strumentali a queste ultime secondo quanto previsto dallo Statuto sociale che fa parte integrante del presente atto costitutivo; tali attività, previste e consentite dall'atto costitutivo e dallo statuto hanno carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e sono alle stesse strettamente connesse, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il MISE, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400:

- La gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;
- L'attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali bar interno, spaccio, punti di ristoro, somministrazione di alimenti e bevande preconfezionati, precotti e similari (tra cui eventuali integratori alimentari), intrattenimento musicale, ad uso esclusivo dei soli soci/tesserati dell'ente nazionale di appartenenza;
- La manutenzione dell'attrezzatura sportiva indispensabile allo svolgimento delle discipline sportive organizzate dall'ASD, oggetto dello statuto e delle quali si è ottenuto il riconoscimento attraverso l'iscrizione al registro CONI, ad uso esclusivo dei soli soci e/o tesserati dell'ente nazionale di appartenenza;
- Organizzare progetti tesi alla valorizzazione del territorio attraverso lo sport;
- Organizzazione, a favore dei propri soci e/o tesserati dell'ente nazionale di appartenenza viaggi e turismo sociale di tipo e finalità sportive;
- L'editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari e comunque ogni pubblicazione connessa

all'attività istituzionale e lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport;

➤ L'esercizio, ai fini meramente di autofinanziamento, di attività di natura commerciale, connesse alle attività istituzionali, (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: sponsorizzazioni, vendita di abbigliamento e attrezzatura sportiva relativi alle discipline sportive praticate, gestione di punto ristoro), osservando le normative amministrative fiscali vigenti;

➤ L'organizzazione e la promozione di convegni, congressi e meetings, viaggi, corsi di formazione tecnica, centri di studio e addestramento nel campo sportivo;

➤ portare avanti progetti tesi alla valorizzazione del territorio;

➤ l'esercizio di tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione;

➤ l'esercizio in via meramente marginale e senza scopo di lucro di attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative fiscali vigenti;

➤ quant'altro previsto dallo Statuto e dai Regolamenti interni degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui aderisce l'Associazione.

In qualità di APS L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, quali a livello meramente esemplificativo e non esaustivo:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse

	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al	
	successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà	
	educativa;	
	t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".	
	- L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e	
	discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il	
	diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.	
	- L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività	
	diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,	
	secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Il Decreto all'oggetto, in	
	attuazione dell'articolo 6 del D.Lvo n. 117/2017, individua e definisce le caratteristiche delle	
	attività diverse ovvero i concetti di strumentalità e la secondarietà stabilendo che le attività	
	diverse di cui all'articolo 6 del D.Lvo 117/2017 si considerano STRUMENTALI rispetto alle	
	attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate	
	dall'ETS, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale perseguite dall'ente medesimo ovvero quando sono finalizzate a supportare,	
	sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ETS. Ai	
	sensi dell'articolo 3 del Decreto, viene stabilito che le stesse attività diverse (di cui	
	all'articolo 6 del CTS) si considerano SECONDARIE rispetto alle attività di interesse generale	
	qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:	
	• I RICA VI da attività diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive	
	dell'ETS.	

- I RICA VI da attività diverse non devono superare 66% dei costi complessivi dell'ETS.

A tal fine, occorre tenere conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. L'ASSOCIAZIONE potrà quindi scegliere alternativamente uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato (art. 3 comma 2) nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera b), rientrano tra i costi complessivi dell'ETS anche:

a. I costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del D.L.vo 117/2017, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del D.L.vo 15 giugno 2015, n. 81;

b. Le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;

c. La differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui sopra, l'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di effettuare, nel termine di 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del RUNTS territorialmente competente ai sensi dell'art. 93, comma 3, del CTS, nonchè, eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Nel caso appena menzionato l'ASSOCIAZIONE sarà tenuta, nell'esercizio successivo, a mantenere un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all'articolo 3 comma 1, sia inferiore alla soglia massima

per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio

precedente. Nel caso di mancato rispetto di quest'ultimo obbligo o nel caso di omessa

segnalazione del rispetto dei limiti, l'ufficio del RUNTS territorialmente competente dispone

la cancellazione dell'ETS dal Registro medesimo, ai sensi dell'articolo 50 del D.L.vo 117/2017.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* (anche in forma *organizzata e*

continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni

o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2,

art. 7 Cts) attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al

fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 2. – DURATA: L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato a norma di

Statuto.

Art. 3. – SOCI: Possono essere ammessi a divenire Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di

ambo i sessi, interessate all'attività svolta dalla stessa. Essi sono tenuti al pagamento di una quota di

ammissione, se espressamente stabilita dal Consiglio Direttivo, e comunque di una quota associativa

annuale la cui entità e modalità di pagamento viene determinata annualmente sempre dal Consiglio

Direttivo. Le quote sociali di ammissione ed associative sono intrasmissibili (né inter vivos né mortis

causa) e non sono rivalutabili. I Soci si distinguono in:

- **Soci FONDATORI;** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

- **Soci ORDINARI;** sono coloro che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione per svolgere

un'attività contemplata negli scopi del presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal

Consiglio Direttivo. I giovani di età inferiore agli anni diciotto presentano domanda di ammissione

completa di consenso scritto degli esercenti la potestà parentale. Tanto i Soci Fondatori quanto i Soci

Ordinari maggiori di età e per i minorenni chi esercita la potestà genitoriale, hanno diritto di voto in

Assemblea, anche in caso di delibere relative a modifiche statutarie e dei regolamenti interni e per la

nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

E' esclusa per tutti i Soci la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In qualità di APS, il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS (co. 1, art. 35 Cts). Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Art. 4. - AMMISSIONE E DI RINNOVO: Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione (consiglio direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

➤ l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

➤ la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione nonché di quelli delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui l'Associazione stessa è affiliata e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande

non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti associati mediante la sottoscrizione della domanda di ammissione accettano le forme assicurative adottate dall'Associazione (attraverso le Istituzioni cui la stessa è affiliata) contro gli infortuni personali degli stessi soci che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività sportive alle quali i soci aderiscono spontaneamente. All'atto della presentazione della domanda di adesione, l'aspirante socio dovrà compilare apposita domanda di tesseramento all'ente di promozione sportiva E/O alla federazione sportiva nazionale cui l'associazione è affiliata. Da tale momento e con la consegna della tessera all'E.P.S. o alla F.S.N., l'aspirante associato, fino alla data del primo consiglio direttivo utile nel corso del quale verrà deliberata l'accettazione o il diniego della sua domanda d'iscrizione, potrà usufruire delle strutture sportive dell'associazione e praticare le attività sportive dilettantistiche organizzate dal sodalizio stesso anche dietro pagamento di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'art. 148 c3 del TUIR.

Art. 5 – GLI OBBLIGHI DEI SOCI: I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni dell'Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui la stessa è affiliata, nonché dalle delibere regolarmente prese dall'Associazione. Essi hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea; Ai sensi dell'art. 148 comma 3 e comma 5 del TUIR essi potranno versare **CORRISPETTIVI SPECIFICI** per la partecipazione ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI: Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell'Associazione medesima. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'art.19. Nessun tipo di remunerazione è dovuta ai Soci per l'eventuale opera prestata a favore dell'Associazione eccetto Rimborsi Spesa o Liquidazioni di Indennità Giornaliera.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Art. 7 – SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DA PARTE DEI SOCI: Tutti i soci interessati possono presentare istanza al consiglio direttivo dell'A.S.D. per svolgere attività volontariamente senza che esista rapporto di subordinazione, con libertà di scelta dell'orario e del tempo da impiegare e dell'attività da svolgere quali: Istruttore, assistenza agli istruttori; gestione di segreteria; servizi generali; e ogni altra attività idonea a migliorare il funzionamento del sodalizio. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'erogazione di compensi esclusivamente a favore di quei Soci che, come detto in precedenza, effettuino prestazioni di natura strettamente tecnica o funzionale allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche nei confronti degli associati dell'Associazione stessa. L'entità del compenso sarà decisa dal Consiglio Direttivo in accordo con il Socio professionista o tecnico. I soci che intendano conseguire una abilitazione o che hanno già frequentato corsi di formazione come istruttore nelle varie discipline possono proporre istanza di tirocinio gratuito al Consiglio Direttivo dell'A.S.D.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO: La qualifica di Socio si perde per

- **DECESSO;**

- **RECESSO:** si verifica per volontà del Socio che presenti le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata semplice e nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento interno; la perdita di qualifica, per recesso, non è subordinata ad una delibera scritta del Consiglio Direttivo ma opera automaticamente; copia dell'istanza di recesso dev'essere conservata agli atti dell'associazione il recesso va in ogni caso indicato nel libro dei soci;

- **MOROSITA':** il socio che nel termine di trenta giorni dalla data di cadenza del rinnovo non provvede al versamento della quota associativa annuale perde automaticamente la qualifica di socio ed è escluso dall'associazione senza che si il consiglio direttivo ne deliberi per iscritto la sua esclusione, salvo la trascrizione nel libro dei soci

- **MOROSITA' PER MANCATO PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI SPECIFICI EX ART. 148 COMMA 3 TUIR**
è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento interno; La perdita della qualità di socio per MOROSITA' viene dichiarata dal Consiglio Direttivo;

- **ESCLUSIONE** L'esclusione si configura altresì nel momento in cui il Socio attui un comportamento in contrasto con le finalità e gli scopi cui l'Associazione si ispira, non collabori per il raggiungimento delle finalità con gli altri Associati, vengano a mancare la capacità di agire o di intendere e di volere. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato attraverso mezzo congruo quale EMAIL. In ogni caso quando il Socio arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

Art. 9 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA: I Soci, aderendo all'Associazione ed accettando lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui l'Associazione stessa è affiliata, si impegnano a non adire ad altre autorità che non sia quella di un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, come di seguito specificato nel presente statuto all'articolo 27.

Art. 10 – ORGANI ASSOCIATIVI: Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea; l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo); il Presidente;

l'Organo di controllo (se nominato poiché obbligatorio come da art. 6 atto costitutivo); Revisore Legale

dei Conti (se nominato poiché obbligatorio secondo quanto previsto dal presente statuto)

Art. 11 – LE ASSEMBLEE DEI SOCI: L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, essa è

indetta in via ordinaria in 1° e in 2° convocazione mediante avviso affisso nella bacheca sociale almeno

quindici giorni prima della riunione stessa, nonché invio all'indirizzo email di ciascun socio avente

diritto di voto. L'assemblea dei soci straordinaria è indetta sempre secondo le stesse modalità almeno

venti giorni prima della riunione stessa. L'avviso di convocazione deve riportare il giorno, l'ora e il

luogo dell'assemblea e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Quella straordinaria può essere

richiesta da un quarto degli associati, dal consiglio direttivo con maggioranza di due terzi dei

componenti od anche soltanto dal Presidente. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al

Presidente dell'associazione indicando l'ordine del giorno proposto.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli

associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*,

anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di

3 associati fino a che l'associazione sarà composta da un numero di associati inferiore a 500; ciascun

associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 associati allorché l'associazione dovesse

raggiungere un numero di associati > 500 (co. 3, art. 24 Cts).

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del

rendiconto finanziario per cassa che verrà adottato dall'associazione se, a norma del co. 2, art. 17 Cts,

verranno realizzati nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate

inferiori a 220.000,00 euro".

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati (In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale* (co. 2, art. 20 Codice civile).

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- *determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione*;
- *determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione*;
- *approvare eventuali altri regolamenti interni*;

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno 1/2 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso su convocazione del Consiglio Direttivo per deliberare: - sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione; - sul Rendiconto economico - finanziario dell'anno precedente ed eventualmente su quello preventivo dell'anno successivo. L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta sia necessario a causa di eventi di natura straordinaria.

Ogni Socio nelle Assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un solo voto secondo il principio del voto singolo previsto dall'art. 2532 C.C.. Possono intervenire nell'Assemblea e partecipare alle deliberazioni tutti i Soci maggiorenni e per i minorenni chi esercita la potestà genitoriale, in regola con i pagamenti delle quote associative che siano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e che non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Art. 12 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEE DEI SOCI: L'Assemblea, solitamente, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, o comunque in alternativa, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. L'Assemblea medesima elegge altresì un Segretario e, ove necessario, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Art. 13 – SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA: Di ogni riunione il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell'Assemblea e dagli scrutatori, se eletti.

Art. 14 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DIRETTIVO:

L'Organo di amministrazione (consiglio direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto nonché ove previsto il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, nonché il Bilancio Preventivo;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare su Recesso ed Espulsione dei Soci per le cause previste dallo statuto;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;
- redige i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- approva il programma tecnico sportivo per la preparazione agonistica e promozionale degli atleti;
- nomina i direttori sportivi nelle varie discipline, che potranno essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In quest'ultima circostanza essi potranno partecipare al Consiglio Direttivo con voto consultivo;
- determina annualmente l'entità e la modalità di riscossione delle quote di ammissione, associative e propone eventuali ulteriori contributi straordinari a carico dei soci da sottoporre all'esame e alla delibera assembleare;
- stabilisce le quote di partecipazione alle diverse attività sociali (corrispettivi specifici ex art. 148 comma 3 e 5 del TUIR;
- provvede, previa ratifica dell'Assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti, nell'ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale

rappresentanza sia richiesta o consentita; - costituisce eventuali Commissioni tecniche;

- fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci stessi;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per un numero illimitato di mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di Federazioni Sportive Nazionali o di Enti di Promozione Sportiva o di Discipline Associate a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Ai sensi dell'articolo 11 del D. Lvo 36/2021 recante le Incompatibilità: È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione (in qualità di Associazione Sportiva Dilettantistica di ricoprire qualsiasi carica in altre Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

La qualità di Consigliere può cessare per scadenza del mandato, decesso, dimissioni, assenza ingiustificata per 4 (quattro) volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, o per gravi fatti od

dimissioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni. La perdita della qualità di Consigliere

dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo stesso l'interessato non avrà diritto al voto. Per la

validità della delibera occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le dimissioni

devono essere comunicate al Consiglio Direttivo all'attenzione del suo Presidente a mezzo

raccomandata. Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri,

i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che

resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti o, in alternativa ed a loro discrezione,

potranno incaricare di ricoprire la carica il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva.

Nell'eventualità di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo,

quest'ultimo s'intenderà decaduto insieme con il Presidente ed occorrerà procedere tempestivamente

a nuove elezioni

Art. 15 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: Si riunisce su convocazione scritta del Presidente

contenente gli argomenti all'O.d.G. da affiggere nella bacheca della sede sociale almeno 15 giorni

prima della data fissata per l'adunanza od anche senza formalità, tutte le volte che il Presidente lo

ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno uno dei membri per discutere e deliberare su

tutte le questioni connesse con l'attività sportiva, nonché con la gestione amministrativa

dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la

presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei

presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, in

mancanza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina un presidente per

l'adunanza. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario. Il Consiglio Direttivo è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei Soci della questione

sportiva dell'Associazione.

Art. 16 – PRESIDENTE: *rappresenta legalmente l'associazione (e ne ha il potere di firma) - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.*

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente è titolare di ogni potere relativamente alla gestione ordinaria dell'Associazione, ivi compreso quello di poter stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, intrattenere i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati, procedere ad acquisti di beni mobili ed immobili. In quest'ultimo caso è però necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Nella eventualità di sue dimissioni, impedimento, definitivo e per qualsivoglia motivo, a svolgere le sue mansioni, di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'esclusiva gestione ordinaria dell'Associazione fino all'Assemblea ordinaria dei Soci convocata tempestivamente per procedere all'elezione dei nuovi componenti gli Organi associativi.

Art. 17 – IL VICE-PRESIDENTE: *E' l'immediato collaboratore del Presidente; in caso di motivata assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne svolge le mansioni. A questi, per particolari compiti istituzionali, il Presidente può rilasciare delega.*

Art. 18 – IL SEGRETARIO: *ha in consegna i libri delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci e ne redige i verbali, attende alla corrispondenza e cura la tenuta dell'albo dei Soci.*

ART. 19 (Organo di controllo): *L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (vedi atto costitutivo art. 6). I componenti dell'Organo di controllo, ai*

quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.

2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti

da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto

e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.

8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo*

contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel

caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di

controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee

guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori

notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 (Revisione legale dei conti) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se

ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei

seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante

l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del

Codice del terzo settore (art. 31 Cts)), l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una

Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE: Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote sociali (di adesione, periodiche, per servizi direttamente attinenti l'attività statutaria);

- dai contributi volontari di soci oppure di terzi;

- dai contributi ottenuti da enti pubblici per il raggiungimento delle finalità statutarie o per specifici

progetti nell'ambito delle stesse finalità;

- dai crediti verso i Soci ed in generale verso i terzi;

- dagli eventuali beni immobili, Immobilizzazioni immateriali e finanziarie;

- dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- da disponibilità liquide.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote versate dai Soci dai contributi degli Enti pubblici e privati,

da eventuali proventi di gestione, da eventuali donazioni di terzi. La gestione del Patrimonio e dei

mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale avviene con esclusione di

qualsiasi scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuire, durante la vita dell'associazione, tra i soci, UTILI

o AVANZI di GESTIONE né in modo diretto né indiretto. (Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano

in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi

individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze

o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del

quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui

all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla

necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse

generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al

loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci,

associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro

che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano

erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro

il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze").

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (L'associazione, se si doterà di personalità giuridica e si iscriverà nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 Cts)).

Art. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO: Gli esercizi sociali hanno

inizio il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno solare. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve essere

approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il progetto di Rendiconto

resta depositato presso la sede dell'Associazione, consultabile da parte di tutti i Soci, nei sette giorni

precedenti detta Assemblea secondo gli orari di apertura della Segreteria della Associazione. Allo

stesso modo, e sempre consultabile da parte di tutti i Soci secondo gli orari di apertura della Segreteria,

il Rendiconto approvato resterà depositato presso la sede dell'Associazione. Il risultato positivo di

gestione, eventualmente riveniente dalla gestione associativa verrà obbligatoriamente reinvestito

nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale; Ai sensi del CTS,

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale (Gli enti del Terzo settore devono redigere

il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei

proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate

inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il

bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3,

art. 13 Cts)) e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla

chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo

settore. L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale* delle attività

diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, nella

relazione al Bilancio o nella relazione di missione (co. 6, art. 13 Cts).

ART. 23 – (Bilancio sociale e informativa sociale) Ai sensi del CTS:

a) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o

nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts) gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli

organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

b) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e

pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 24 – CONTROVERSIE COLLEGIO ARBITRALE: Eventuali controversie in merito a problematiche

associative e statutarie sorte tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte

alla competenza di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri: i primi due nominati direttamente da

ognuna delle parti ed il terzo dai primi due, ed avente quest'ultima funzioni di Presidente del Collegio

Arbitrale. Qualora i primi due arbitri non si accordino sul terzo nominativo, verrà nominato Presidente del Collegio, il Presidente del Tribunale in cui avrà a quel tempo sede l'Associazione. Detto Collegio rimarrà in carica fino alla risoluzione della controversia. Il loro lodo sarà inappellabile. Essi agiranno quali arbitri ai sensi dell'art.810 e segg. del C.p.c. e le loro decisioni potranno essere dichiarate esecutive secondo quanto previsto dall'art.825 del C.p.c..

ART. 25 (Libri) – Ai sensi del CTS L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, (qualora nominato poiché obbligatorio) tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, (qualora nominati poiché obbligatori) tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità Presa visione presso la sede sociale ed eventuale possibilità di richiedere copia dei singoli verbali, dietro richiesta scritta, da presentare al Consiglio Direttivo che dovrà ottemperare entro **15 gg** dalla richiesta scritta.

ART. 26 (Volontari): I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (co. 4, art. 17 Cts). La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. (Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, art. 17 Cts) - Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (co. 7, art. 17 Cts).

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 27 (Lavoratori): L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 28 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE: Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea straordinaria che disponga lo scioglimento deve essere presentata da almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento deve essere approvato da almeno i due terzi dei soci presenti ed esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguano gli stessi scopi dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentendo l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento può essere deliberato anche dal consiglio direttivo nel caso di rinnovo delle cariche sociali. In questi casi se dopo aver esposto all'albo dell'Associazione l'avviso di elezioni del nuovo consiglio direttivo e nessun socio manifesta la volontà di candidarsi, il Consiglio Direttivo uscente, che non intende candidarsi, è obbligato a deliberare lo scioglimento dell'Associazione. Ai sensi del CTS: In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore (o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale), o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. (Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts)).

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 29 (Rinvio): Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dagli Statuti e Regolamenti interni degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate cui aderisca l'Associazione, oltre che comunque dal Codice Civile nonché alle normative vigenti (Regionali e Nazionali) in materia di

sport Dilettantistico. **AI SENSI DEL CTS:** Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,

dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto

previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto

compatibile, dal Codice civile.

Si rammenta la possibilità di esenzione imposta di bollo e imposta di registro ai sensi e per gli effetti

dell'art. 82, comma 5, del D.Lvo n. 117 del 2017 (stabilisce, a partire dal 1 gennaio 2018, esenzione

bollo per le APS per tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate

conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o

informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli ETS) e dell'art. 82, comma

3, dello stesso D.Lvo n. 117/2017 (prevede, sempre a partire dal 1 gennaio 2018, l'esenzione

dall'imposta di registro per gli ETS (comprese quindi le APS) per le modifiche statutarie finalizzate ad

adeguare gli atti costitutivi/statuti a "modifiche o integrazioni normative").

FOGGIA li 27/02/2024 LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO

Sig. *[Firma]* Sig. *[Firma]* Sig. *[Firma]*
Sig. *[Firma]* Sig. *[Firma]* Sig. *[Firma]*
Sig. *[Firma]* Sig. *[Firma]* Sig. *[Firma]*

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

E' allegato all'atto privato registrato

il 4 MAR 2024 al N. 212 Serie 3ª

Per il Dirigente Titolare



L'ADDETTO AL FRONT-OFFICE (*)

Michèle BERARDI

*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA